



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

15934/07 ORIGINAL

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro	CRISCUOLO	- Presidente -	R.G.N. 27754/04-
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Rel. Consigliere -	1422/05- 1423/05
Dott. Luciano	PANZANI	- Consigliere -	-1424/05
Dott. Sergio	DEL CORE	- Consigliere -	Cron. 15934
Dott. Maria Cristina	GIANCOLA	- Consigliere -	Rep. 4286

Oggetto
REVOCA DEL
FALLIMENTO -
RISUSCIZIONE
DELLA CAUSA -
DANIELI ERARDI

ha pronunciato la seguente

Ud. 22/01/07

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

VENEZIANI DOROTEA, ROMITO VITO, ROMITO MARIA,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA PAOLO EMILIO 28,
presso l'avvocato MARIA INCALZA, rappresentati e difesi
dall'avvocato ANTONIO DAMASCELLI, giusta mandato a
margine del controricorso;

- controricorrenti -

2007

110



contro

SICA MICHELE, MASINI BENEDETTO;

- intimati -

contro

VENEZIANI DOROTEA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA PAOLO EMILIO 28, presso lo studio INCALZA-SAVELLA,
rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO
DAMASCELLI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrente -

contro

SICA MICHELE, MASINI BENEDETTO, ROMITO VITO, ROMITO
MARIA;

- intimati -

contro

ROMITO VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PAOLO EMILIO 28, presso lo studio INCALZA-SAVELLA,
rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO
DAMASCELLI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrente -

contro

SICA MICHELE, MASINI BENEDETTO, VENEZIANI DOROTEA,
ROMITO MARIA;

- intimati -



contro

ROMITO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PAOLO EMILIO 28, presso lo studio INCALZA-SAVELLA,
rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO
DAMASCELLI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- controricorrente -

contro

SICA MICHELE, MASINI BENEDETTO, VENEZIANI DOROTEA,
ROMITO VITO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 7/04 della Corte d'Appello di
BARI, depositata il 21/01/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2007 dal Consigliere Dott. Aldo
CECCHERINI;

udito, per il ricorrente Ministero, l'Avvocato dello
Stato DE STEFANO che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito per i controricorrenti Veneziani Dorotea, Romito
Vito, Romito Maria e Sica Michele, l'avvocato
DAMASCELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9 giugno 1983, il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento della società di fatto esistente tra i signori Filippo De Pasquale (già dichiarato fallito individualmente con precedente sentenza), Michele Sica, Michele Romito, Benedetto Masini e Pasquale Parisi, nonché personalmente dei soci (per quel che qui ancora interessa) Sica, Romito e Masini. Con istanza in data 17 luglio 1995 l'amministrazione finanziaria chiese l'insinuazione tardiva, in via privilegiata, del credito vantato nei confronti della società di fatto e dei suoi soci, quantificato in £ 4.304.466.000, a titolo di danni, rivalutati, derivanti dalla perdita dei tributi dovuti per legge pari a £ 889.697.500, oltre agli interessi per £ 1.475.083.000.

A fondamento della sua pretesa l'erario allegò l'attività svolta dai soggetti falliti, i quali avevano presentato come conforme alla legge l'attività di numerose cooperative edilizie da essi costituite, iscrivendo nel libro soci gli acquirenti di immobili a contrattazione conclusa; in tal modo avevano tratto in inganno gli organi dell'amministrazione, dai quali avevano ottenuto indebiti vantaggi, quali esenzioni o agevolazioni fiscali in materia di bollo, iva, irpef, invim e registro. Per questi fatti, il Tribunale penale di Bari

aveva dichiarato i signori Sica, Masini e Romito colpevoli del reato di truffa aggravata, e li aveva condannati alle pene di legge, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore dell'amministrazione finanziaria, costituitasi parte civile. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 5 novembre 1990, aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato di truffa, perché estinto per amnistia, ma aveva confermato le statuizioni in favore della parte civile, divenute definitive a seguito della sentenza con la quale in data 28 febbraio 1992 la corte di cassazione aveva rigettato o dichiarato inammissibili le impugnazioni degli interessati.

Con sentenza in data 1 febbraio 1997, il tribunale fallimentare rigettò la domanda d'insinuazione per insussistenza di responsabilità della società di fatto, e, quanto ai signori Sica, Romito e Masini, per infondatezza ^{statale} ~~alla~~ mancanza di prove sul quantum.

Contro la sentenza l'amministrazione propose appello. Il giudizio fu sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione alla dichiarazione di fallimento. In effetti, con sentenza 2 novembre 1997, la corte pugliese, accertata l'inesistenza della società di fatto, ne revocò il fallimento. L'amministrazione riassunse pertanto il giudizio nei confronti dei soci

ritornati *in bonis*, e cioè, per quel che qui interessa, di Michele Sica, Benedetto Masini e degli eredi di Michele Romito, signori Dorotea Veneziani, Vito e Maria Romito.


Con sentenza depositata il 21 gennaio 2004, la Corte d'appello di Bari dichiarò inammissibile la riassunzione della causa sospesa nei confronti dei soci tornati *in bonis* sopra indicati, perché contro di essi non era stata formulata solo una domanda di accertamento del credito - come nei confronti dei soci falliti - bensì anche una domanda di condanna al pagamento della somma dovuta, e dunque una domanda nuova e diversa rispetto a quella avanzata originariamente con il ricorso per insinuazione tardiva. Detta riassunzione sarebbe stata in ogni caso illegittima, per lesione dei diritti di difesa, nelle pregresse fasi della causa, dei soci tornati *in bonis*, e per la diversità del regime probatorio nei confronti loro e del fallimento. La corte del merito aggiunse che il gravame sarebbe stato infondato anche nel merito, perché - una volta esclusa l'esistenza di una società di fatto tra i diversi soggetti convenuti - non è possibile valutare le singole posizioni degli appellati l'una in funzione dell'altra, rendendo intercomunicanti le prove; con la conseguenza che i soggetti non condannati al risarcimento del danno non

possono essere pregiudicati dalle sentenze penali emesse nei confronti di quelli condannati. Con specifico riferimento alle posizioni dei soci Sica e Masini, e degli eredi Romito, l'amministrazione avrebbe potuto agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi delle cooperative per recuperare i tributi evasi, sia perché sarebbe stato necessario quantificare esattamente l'ammontare dell'evasione con apposito avviso, al fine di scongiurare il pericolo della duplicazione di azioni recuperatorie, in sede tributaria e in sede fallimentare.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorre l'amministrazione con atto affidato a due mezzi d'impugnazione, notificato una prima volta il 4 novembre 2004 a Dorotea Veneziani, Vito Romito e Maria Romito. A tale ricorso, che non è stato iscritto a ruolo, gli intimati resistono separatamente con controricorsi notificati il 14 dicembre 2004 (si tratta dei controricorsi iscritti a ruolo da Dorotea Veneziani, con il numero R.G. n. 1422/05; da Vito Romito con il n. R.G. 1423/05; e da Maria Romito con il numero R.G. 1424/05).

Il medesimo ricorso è stato nuovamente notificato il 2 dicembre 2004 a Michele Sica, a Benedetto Masini e a ciascuno dei tre eredi di Michele Romito, vale a dire Dorotea Veneziani, Vito e Maria Romito,.

Il cons. del. est.
dr. Aldo Ceccherini



Gli eredi di Michele Romito resistono con controricorso notificato il 3 gennaio 2005 (R.G. n. 27754/04).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I quattro procedimenti iscritti a ruolo devono essere riuniti, a norma dell'art. 335 c.p.c., perché vertono sull'impugnazione della medesima sentenza.

Il primo ricorso proposto dall'amministrazione, e non iscritto a ruolo, non era stato notificato a tutti gli intimati. Tale vizio escludeva che con quel ricorso potesse ritenersi consumato il diritto di impugnazione, e consentiva la notificazione del nuovo ricorso, poi iscritto a ruolo con il n. 27754/04. Quest'ultimo è valido, ed è stato notificato nel rispetto del termine breve decorrente dalla notifica del primo ricorso, sicché è anche tempestivo. Vero è che nel frattempo alcuni intimati - i quali avevano ricevuto la notifica del primo ricorso, improcedibile perché non iscritto a ruolo - avevano notificato ed iscritto a ruolo tre controricorsi. Ma Ciò non poteva avere l'effetto di rendere inammissibile il secondo ricorso, perché tale effetto si verifica soltanto nel caso in cui l'improcedibilità sia dichiarata prima della notifica del nuovo ricorso, ciò che non è avvenuto.

Il controricorso depositato tempestivamente in relazione al secondo ricorso assorbe i tre controricorsi

notificati in precedenza.

2. Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi la violazione o falsa applicazione di norme di legge, si censura l'affermazione, nell'impugnata sentenza, dell'inammissibilità della riassunzione, nei confronti dei falliti tornati in bonis, della domanda originariamente proposta contro il fallimento. L'affermazione è stata motivata dalla corte del merito con la diversità delle domande proposte in sede di riassunzione, che includevano anche la condanna al pagamento, rispetto a quella di insinuazione al passivo fallimentare originariamente proposta. In senso contrario, si deduce che ^{quest'ultima} l'azione ordinaria nei confronti del debitore poi fallito, o ritornato in bonis, non costituiscono azioni di natura diversa, ma solo espressioni processuali diverse di un unico giudizio, adattato alle regole del concorso in pendenza della procedura fallimentare, o libero da esse (prima del fallimento o dopo la sua chiusura). La chiusura della procedura concorsuale - prosegue l'amministrazione ricorrente - non determina l'estinzione della controversia verso il fallimento e l'inizio di una nuova azione verso il fallito rientrato in bonis, ma comporta la prosecuzione dello stesso giudizio, con i mutamenti di rito derivanti dalla cessazione delle ragioni di deroga alla normativa ordinaria. Anche accoglien-

dosi la tesi secondo la quale l'azione d'insinuazione avrebbe avuto il più ristretto scopo di accertare il credito, e non anche di ottenere la condanna del debitore al pagamento, la corte di merito avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione del credito azionato, e non dichiarare l'inammissibilità della riassunzione. Si censura, inoltre, l'affermazione immotivata - e dalla ricorrente contestata nel merito - di una supposta diversità di regime probatorio, tra il giudizio di opposizione al rigetto della domanda d'insinuazione al passivo fallimentare e il giudizio ordinario.

Il motivo è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa corte, il riacquisto della capacità processuale del fallito determina soltanto l'interruzione del processo nel quale fosse parte il curatore del fallimento, sicché il giudizio di opposizione allo stato passivo può essere riassunto nei confronti del (o proseguito dal) fallito tornato *in bonis*, al fine di giungere all'accertamento giudiziale sull'esistenza o meno del credito di cui si era chiesta l'ammissione al passivo fallimentare (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11950; 12 ottobre 1994 n. 8331; 6 marzo 1998 n. 2514; 4 novembre 2003 n. 16505).

Il principio appena enunciato incontra un limite in quei giudizi che presuppongono la procedura fallimenta-

re, ed esprimono interessi riferibili alla massa dei creditori e non al soggetto fallito (Cass. 22 agosto 2001 n. 11181). Questo non è però il caso di un'opposizione al passivo, con la quale un creditore faccia valere il suo credito anteriore al fallimento nei confronti del fallito. Nella specie, l'erario agisce per un credito risarcitorio che vanta non già nei confronti della massa, bensì proprio ed esclusivamente nei confronti dei falliti, e che aveva fatto valere nei confronti del fallimento solo perché, a norma dell'art. 43 legge fall., nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.

Non possono condividersi poi le altre considerazioni con le quali si è ritenuto di poter escludere la prosecuzione del giudizio in contraddittorio con il fallito tornato in bonis. Non è esatto che la domanda formulata nei confronti dei debitori sarebbe diversa da quella proposta contro il fallimento, di insinuazione al passivo, sol perché conterrebbe la richiesta di condanna. La domanda d'insinuazione al passivo si inserisce in un processo esecutivo concorsuale, e tende all'accertamento del credito in funzione esecutiva, mediante la sua collocazione sul ricavato dell'attivo fallimentare, sicché include qualcosa di più - non di

meno - della mera condanna al pagamento richiesta nel giudizio ordinario. Il concorso, che è proprio del processo fallimentare, attiene esclusivamente ai rapporti del creditore istante con gli altri creditori, e non al rapporto di credito nei confronti del fallito: ciò non toglie che nell'opposizione allo stato passivo il creditore chieda l'accertamento di un credito che vanta nei confronti del fallito; e che, nonostante la sede concorsuale, la domanda tenda alla soddisfazione integrale, essendo limitata - di fatto - solo dalla capienza dell'attivo, che risente del concorso degli altri creditori.

Non rileva che nel caso presente il fallimento sia stato revocato, giacché per l'art. art. 21 legge fall. la retroattività di tale pronuncia non travolge gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento, anche in applicazione dell'art. 43 della stessa legge. Quanto al supposto doppio regime probatorio, affermato nell'impugnata sentenza in astratto, laddove la questione doveva essere affrontata con riguardo al caso concreto, è sufficiente osservare che esso si traduce normalmente nel fatto che non sono opponibili al fallimento degli atti che sono invece opponibili al fallito tornato in bonis, il quale, conseguentemente, lungi dall'essere pregiudicato dalla pro-

secuzione del giudizio iniziato nei confronti del fallimento, potrebbe trarre giovamento dalla scelta, fatta dal creditore e non sindacabile, di proseguire il giudizio invece di lasciarlo estinguere e riprenderlo da capo.

In conclusione, negando l'ammissibilità della riassunzione del processo fatta dall'amministrazione nei confronti diretti dei suoi debitori, l'impugnata sentenza è incorsa in violazione delle norme processuali sulla riassunzione del giudizio interrotto, e deve essere cassata, in accoglimento del presente mezzo d'impugnazione.

3. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano vizi logici e giuridici della sentenza impugnata, nel capo in cui afferma l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione, siccome non provata. Si censura l'affermazione che l'amministrazione avrebbe dovuto accertare formalmente i tributi evasi nei confronti delle cooperative, in contrasto con l'affermazione, altrove formulata, che le cooperative avrebbero avuto diritto alle agevolazioni. Si denuncia inoltre la contraddizione tra l'argomento che è stato tratto dalla sentenza della Commissione tributaria di primo grado, che aveva annullato l'accertamento fiscale compiuto nei confronti della supposta società di fatto, e l'affermazione che

l'amministrazione non poteva richiedere il risarcimento dei danni subiti per non aver dimostrato di non aver proceduto a preventivo accertamento sul piano fiscale. Si contesta in ogni caso la rilevanza dell'argomento, tratto dalla sentenza della commissione tributaria di primo grado, nel presente giudizio nel quale la società di fatto non è parte in causa. Si contesta anche la correttezza giuridica dell'argomento della possibilità di recupero delle imposte eluse, attraverso accertamenti fiscali nei confronti delle cooperative, posto che la possibilità di limitare o eliminare le conseguenze del fatto dannoso non esclude la responsabilità extra contrattuale degli autori del fatto illecito, e che così ragionando il giudice di merito aveva confuso i profili della responsabilità extracontrattuale dei residenti con quelli, affatto diversi, della responsabilità tributaria dei contribuenti. Si nega che sull'amministrazione gravasse anche l'onere della prova di non aver recuperato i tributi evasi nei confronti dei contribuenti, gravando l'onere della prova che il danno era stato eliminato dal comportamento di altri sugli autori del fatto illecito. In tal modo non si era tenuto conto degli effetti definitivi ed irrevocabili prodotti dalle sentenze penali di condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell'amministrazione, pronun-

ciate nei confronti dei resistenti in solido, sul presupposto del loro concorso nel reato di truffa, ciò che rendeva irrilevante l'argomento della incomunicabilità delle prove in difetto di una società di fatto. Le stesse sentenze erano state contraddette dall'affermazione del carattere genuino delle cooperative, e della conseguente spettanza delle agevolazioni fiscali fruitte. A tale illegittima conclusione la corte del merito aveva ritenuto di poter giungere sulla base di una generica svalutazione della relazione ispettiva prodotta in giudizio, peraltro impropriamente inserita nella parte concernente la posizione del fallimento De Pasquale, e che in ogni caso avrebbe imposto l'accoglimento della domanda subordinata, di liquidazione equitativa del danno.

Anche questo motivo è fondato. La corte, nel motivare la sua decisione con specifico riferimento agli appellati Sica, Masini ed eredi Romito, ha offerto argomenti meramente apparenti, o giuridicamente errati. La sentenza dichiara innanzi tutto di ritenere utilizzabili gli argomenti svolti, in precedenza, a proposito degli altri appellati. Ma, degli argomenti così genericamente richiamati, l'unico che sembra astrattamente pertinente è l'affermazione che la relazione dell'ispettore Cianciotta, allegata dall'amministrazione,

non proverebbe nulla, perché essa quantifica un danno la cui materiale sussistenza sarebbe contraddetta dalla sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Bari, che su opposizione proposta dalla curatela aveva annullato gli accertamenti di maggiori redditi d'impresa effettuati dall'amministrazione finanziaria nei confronti della società di fatto negli anni 1980-1983. Si tratta di argomento illogico, trattandosi nel presente giudizio di accertare il danno che all'erario sarebbe stato prodotto non già dalla società di fatto (la cui inesistenza è peraltro un dato acquisito), sottraendo a tassazione supposti maggiori redditi, bensì dai convenuti Romito, Sica e Masini i quali, agendo illecitamente in concorso tra loro, avevano gestito alcune cooperative edilizie in evasione delle imposte dovute, e conseguendo indebite agevolazioni fiscali.

Più in generale, la sentenza impugnata, movendo dalla premessa teoricamente condivisibile che la condanna generica al risarcimento del danno non esonera l'attore dalla prova - nonché del quantum - della stessa esistenza del danno, trascorre alla completa vanificazione della portata di quella condanna, laddove, considerando che le cooperative gestite dagli imputati erano "effettive" e avevano diritto a fruire di tutte le agevolazioni fiscali, finisce con il disconoscere

che il giudicato formatosi a conclusione del giudizio penale rende certa la sussistenza dei fatti illeciti ascritti ai convenuti, e che del pari incontrovertibile è la sussistenza del nesso causale tra detti illeciti e il danno erariale che possa esserne derivato; residuando, per il giudice civile, il solo compito di verificare la sussistenza del danno medesimo e il suo ammontare. Una conferma, di questo sostanziale rifiuto di tener conto del giudicato di condanna generica, è offerta dal fatto che la sentenza non riporta neppure con precisione i fatti illeciti accertati in capo agli imputati, con la conseguenza che non risulta quale sarebbe la relazione logica dell'osservazione concernente il carattere "effettivo" delle cooperative con la materia trattata, se quest'ultima concerne non già l'esistenza o il carattere mutualistico delle cooperative in questione, genericamente parlando, ma la spettanza di agevolazioni fiscali per le assegnazioni a favore di soci iscritti a contrattazione conclusa.

Errato in diritto è l'argomento specifico, utilizzato per valutare la posizione degli odierni intimati, che l'erario avrebbe potuto agire nei confronti degli assegnatari dei singoli alloggi per accertare l'ammontare dell'asserito credito e recuperarlo. Al riguardo si deve ricordare che, laddove l'ordinamento offra alla

parte strumenti diversi a tutela di un suo diritto, è rimesso alla scelta non sindacabile dello stesso interessato l'individuazione dell'azione da esperire. Neppure ha fondamento giuridico la tesi che l'accertamento e la quantificazione del danno subito dall'erario, che siano richiesti in un comune giudizio civile di risarcimento, sarebbero subordinati allo svolgimento preventivo di procedimenti di accertamento tributario. Per un verso, questi procedimenti potrebbero essere stati preclusi - secondo l'assunto dell'erario che agisce in giudizio per il risarcimento - proprio dal comportamento degli autori del fatto illecito; per l'altro, in un comune giudizio di risarcimento, quale deve qualificarsi quello presente, l'accertamento e la quantificazione del danno non subiscono particolari limitazioni di prova, e questa può essere data con ogni mezzo.

Fondata, di conseguenza, è anche la censura di insufficienza della motivazione per il mancato puntuale ed esaustivo esame della relazione ispettiva prodotta in giudizio, che secondo l'amministrazione conterrebbe un'ampia e dettagliata disamina di tutti i rapporti fiscali alterati dall'illecita condotta degli imputati, e che non sarebbe stata neppure contestata puntualmente né dal fallimento né dai falliti rientrati *in bonis*.

La sussistenza del vizio di motivazione denunciato

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

18

con questo secondo motivo di ricorso impone la cassazione dell'impugnata sentenza anche sotto questo concorrente profilo, con il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Questa, provvedendo al giudizio di merito, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, verificherà se i fatti illeciti accertati nel giudizio in cui fu pronunciata sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni abbiano prodotto un danno erariale, e in caso affermativo provvederà a quantificarlo tenendo conto di tutte le risultanze legittimamente acquisite agli atti, e applicando le regole di diritto comune di tema di prova e liquidazione del danno risarcibile.

P. q. m.

La Corte riunisce i procedimenti nn. 27754/04, 1422/05, 1423/05, 1424/05; accoglie il ricorso dell'Amministrazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 22 gennaio 2007.


Il Consigliere estensore


(Aldo Ceccherini)

Il Presidente

(Alessandro Criscuolo)

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini



IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

Depositato in Cancelleria
17 LUG. 2007
IL CANCELLIERE